

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.171 DEL 11/07/14



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

RICHIESTA DI MESSA A NORMA DI ATTREZZATURA DI LAVORO	1
TARANTO: 21% IN PIU' DI MORTALITA' INFANTILE RISPETTO ALLA MEDIA	5
CANTIERI STRADALI: STANDARD ORGANIZZATIVI E GESTIONE DELLE EMERGENZE	6
LE MACCHINE IN EDILIZIA: IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	9
IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO A INFORTUNARSI E' UNA LAVORATRICE	12
MOVIMENTAZIONE MANUALE: SOLUZIONI OPERATIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE	15
CD COMPILATION "SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!": LINEA - LUCE SUL CANTIERE	18

RICHIESTA DI MESSA A NORMA DI ATTREZZATURA DI LAVORO LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.50

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un'utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

QUESITO

Ciao Marco,

sono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di un'azienda tessile

Vorrei sapere come segnalare formalmente al nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che una macchina cimatrice in uso nel reparto rifinitura tessuti è chiaramente fuori norma. Inoltre vorrei segnalare che purtroppo il lavoratore addetto alla cimatrice non rispetta le norme e fregandosene ha manomesso tutte le sicurezze. Volevo portare al RSPP questo problema, ma cercando di non nuocere al lavoratore.

Grazie per quello che potrai fare.

RISPOSTA

Ciao,

A seguire ti riporto la lettera da mandare al datore di lavoro e al RSPP della tua azienda.

In assenza di ulteriori indicazioni, ho esaminato entrambi i casi di macchina realizzata antecedentemente all'entrata in vigore in Italia della Direttiva Macchine (21 settembre 1996) e quindi soggetta solo agli obblighi di cui all'Allegato V del D.Lgs.81/08 e di macchina realizzata successivamente e quindi soggetta anche agli obblighi della Direttiva Macchine (D.P.R.459/96 o D.Lgs.17/10, a seconda dell'anno di installazione) e quindi marcata CE.

Come mi hai chiesto ho calcato la mano nei confronti dell'azienda, non citando il lavoratore, ma solo gli obblighi dell'azienda di controllare periodicamente la macchina per garantirne il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza e di informare, formare e addestrare i lavoratori addetti alla macchina.

Ovviamente devi valutare tu, che conosci la realtà aziendale, se l'impostazione data alla lettera ti sembra adeguata.

La lettera a seguire ha carattere interlocutorio, nel senso che è la segnalazione da te fatta in veste di RLS (ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera n) del D.Lgs.81/08) della non rispondenza della macchina alle norme.

A seguito della risposta della azienda, vedremo come procedere ulteriormente (ad esempio con esposto alla ASL).

In attesa di ulteriori informazioni, rimango per ora a tua disposizione per chiarimenti.

Marco Spezia

P.S.

Ti riporto a seguire i commi dell'articolo 50 del D.Lgs. 81/98 citati nella lettera e relativi alle attribuzioni del RLS (sono quelli che ti permettono di inoltrare alla azienda le richieste contenute nella lettera).

"Articolo 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

[...]

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

[...]

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

[...]

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

[...]"

* * * * *

al datore di lavoro

al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il sottoscritto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, vuole con la presente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera n) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (nel seguito Decreto), informare la Direzione aziendale e il Servizio di Prevenzione e Protezione di quanto segue.

Nel corso di un sopralluogo eseguito in data sulla macchina cimatrice, installata presso il reparto rifinitura tessuti, risulta che la macchina sia evidentemente non a norma. In particolare appare evidente che i sistemi di sicurezza della macchina risultino esclusi.

A tale proposito si ricorda quanto disposto dal Decreto, al Titolo III Capo I, come obblighi a carico del datore di lavoro, relativamente alle attrezzature di lavoro.

Relativamente alla rispondenza alle norme tecniche delle macchine messe a disposizione dei lavoratori, l'articolo 71, comma 1 del Decreto impone che:

"Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie".

A sua volta il citato articolo 70 impone, al comma 1, che:

"Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto".

Il medesimo articolo 70 impone al comma 2 che:

"Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V".

Relativamente alle misure tecniche e organizzative per l'utilizzo in sicurezza delle macchine, l'articolo 71, comma 3 del Decreto impone che:

"Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI".

Relativamente all'installazione e alla manutenzione delle macchine, l'articolo 71, comma 4, lettera a) del Decreto impone che:

"Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;*
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione".*

Relativamente ai controlli periodici da effettuare sulle macchine, l'articolo 71, comma 4, lettera b) del Decreto impone che:

"Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto".

Sempre a tale proposito, l'articolo 71, comma 8, lettera b), numero 1) e lettera c) del Decreto impone che:

"Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Gli interventi di controllo di cui [sopra] sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente".

Sempre a tale proposito, l'articolo 71, comma 9 del Decreto impone che:

"I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza".

Relativamente alla necessità di adeguati informazione, formazione e addestramento per i lavoratori che utilizzano le macchine l'articolo 73, comma 1 del Decreto impone che:

"Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;*
- b) alle situazioni anormali prevedibili".*

In merito a quanto sopra richiamato e in relazione a quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, lettera e), si richiede al datore di lavoro e al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione la seguente documentazione:

- copia della eventuale Dichiarazione di conformità CE originaria della macchina (se realizzata a partire dal 21 settembre 1996), redatta dal costruttore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del D.P.R.459/96, oppure dell'articolo 3, comma 3, lettera e) del D.Lgs.17/10, oppure, in alternativa;
- copia della eventuale analisi specifica dei rischi della macchina (se realizzata antecedentemente al 21 settembre 1996) attestante la sua piena rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del Decreto;
- copia delle istruzioni per l'uso della macchina, redatte ai sensi dell'articolo 71, comma 4, lettera a), numero 2) del Decreto;
- copia delle procedure di lavoro redatte al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dall'Allegato VI del Decreto;
- copia del registro delle manutenzione eseguite sulla macchina al fine di garantire la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza originari, ai sensi dell'articolo 71, comma 9 del Decreto.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, lettere h) ed m) del Decreto, si richiede inoltre al datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione quanto segue:

- di ripristinare tutti i sistemi di sicurezza installati in origine sulla cimatrice ed eventualmente di installarne di nuovi, a seguito di analisi della rispondenza o meno della macchina all'Allegato V del Decreto;
- di aggiornare l'informazione, la formazione, l'addestramento dei lavoratori incaricati della conduzione della macchina, al fine di renderli edotti sulla necessità di un costante controllo

- sulle condizioni di funzionamento della macchina stessa relativamente anche ai suoi dispositivi di sicurezza, come disposto dall'articolo 73, comma 1 del Decreto;
- di definire specifiche procedure formali di controllo da parte dei preposti per garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza della macchina, come disposto dall'articolo 28, comma 2, lettera d) del Decreto.

Si rimane in attesa di riscontro formale alla presente.

Distinti saluti.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

data e firma

TARANTO: 21% IN PIU' DI MORTALITA' INFANTILE RISPETTO ALLA MEDIA

Da Il Fatto Quotidiano

3 luglio 2014

www.ilfattoquotidiano.it

Istituto Superiore di Sanità: "Taranto: 21% in più di mortalità infantile rispetto a media"

Sono i dati dell'aggiornamento dello studio epidemiologico Sentieri a proposito dell'area intorno all'Ilva di Taranto.

Numeri preoccupanti anche per la Terra dei fuochi dove invece si registra un +13% di mortalità per gli adulti

Nella Terra dei Fuochi e a Taranto si muore di più che nel resto delle rispettive regioni, ci si ammala e si viene ricoverati più spesso a causa dei tumori.

A rendere pubblici i dati è l'Istituto Superiore di Sanità, che ha appena pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento dello studio epidemiologico Sentieri.

Un dossier che ilfattoquotidiano.it aveva anticipato nei giorni scorsi, rivelando anche le difficoltà di trovare finanziamenti per completare il lavoro.

A Taranto la mortalità infantile registrata per tutte le cause è maggiore del 21% rispetto alla media regionale. Confermati anche gli eccessi di mortalità per gli adulti trovati dalle precedenti edizioni della ricerca.

Secondo lo studio nell'area sottoposta a rilevamenti c'è un eccesso di incidenza di tutti i tumori nella fascia 0-14 anni pari al 54%, mentre nel primo anno di vita l'eccesso di mortalità per tutte le cause è del 20%.

Per alcune malattie di origine perinatale, iniziate cioè durante la gravidanza, l'aumento della mortalità è invece del 45%.

"Lo studio conferma le criticità del profilo sanitario della popolazione di Taranto emerse in precedenti indagini" scrive l'Istituto Superiore di Sanità.

Le analisi effettuate utilizzando i tre indicatori sanitari sono coerenti nel segnalare eccessi di rischio per le patologie per le quali è verosimile presupporre un contributo eziologico delle contaminazioni ambientali che caratterizzano l'area in esame, come causa o concausa, quali: tumore del polmone, mesotelioma della pleura, malattie dell'apparato respiratorio nel loro complesso, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie croniche.

Nella Terra dei Fuochi c'è un eccesso di mortalità rispetto al resto della regione del 10% per gli uomini e del 13% per le donne nei comuni in provincia di Napoli, mentre per quelli in provincia di Caserta è rispettivamente del 4 e del 6%.

Lo studio, spiega il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, si basa sui dati di 55 comuni e ha riscontrato anche un eccesso di ricoveri ospedalieri per diversi tipi di tumore.

"In particolare è stato individuato il gruppo di patologie per le quali sussiste un eccesso di rischio in entrambi i generi per tutti i tre indicatori utilizzati (mortalità, ricoveri, incidenza tumorali)" – si legge – "Esso è costituito da tumori maligni dello stomaco, del fegato, del polmone, della vescica, del pancreas (tranne che nell'incidenza fra le donne), della laringe (tranne che nella mortalità fra le donne), del rene (tranne che nell'incidenza fra gli uomini), linfoma non Hodgkin (tranne che nella mortalità fra gli uomini)".

Il tumore della mammella è in eccesso in tutti i 3 indicatori. In provincia di Caserta eccessi in entrambi i generi per i due esiti disponibili (mortalità e ricoveri ospedalieri) riguardano i tumori maligni dello stomaco e del fegato; i tumori del polmone, della vescica e della laringe risultano in eccesso tra i soli uomini.

L'analisi non ha invece trovato un eccesso di mortalità tra i bambini, mentre il tasso di ricoveri nel primo anno di età per i tumori è risultato maggiore del 51% nella provincia di Napoli e del 68% in quella di Caserta.

"Per quanto riguarda la fascia di età 0-14 anni si osserva un eccesso di ospedalizzazione per leucemie in provincia di Caserta" – spiega l'Istituto Superiore di Sanità – "Nella provincia di Napoli, servita dal Registro Tumori, si è osservato un eccesso di incidenza per tumori del sistema nervoso centrale nel primo anno di vita e nelle classi d'età 0-14".

CANTIERI STRADALI: STANDARD ORGANIZZATIVI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

19 giugno 2014

Un seminario si è soffermato sulla gestione delle emergenze e sugli standard organizzativi nei vari contesti ambientali dei cantieri stradali: strada a più corsie di marcia, strada a senso unico, strada chiusa alla circolazione, strada in galleria.

Per migliorare la sicurezza degli addetti ai lavori nei cantieri stradali è necessario per ogni ambiente lavorativo mettere in atto precisi standard organizzativi e gestire correttamente le eventuali emergenze.

Dei suggerimenti relativi a tali standard, ai vari elementi che migliorano la sicurezza in un cantiere stradale, si è parlato in un seminario tecnico, dal titolo "La gestione della sicurezza degli addetti ai lavori nei cantieri stradali", organizzato dalla Scuola Edile Bresciana (SEB) l'11 gennaio 2014 a Brescia.

Il seminario infatti ha presentato un preciso modello organizzativo che prevede un sistema di gestione aziendale con le attribuzioni ai vari soggetti per costruire gli standard per ogni intervento, applicare le procedure, verificare il rispetto degli standard e laddove necessario integrarli/modificarli.

Con riferimento ai materiali/atti del seminario presentiamo dunque oggi alcuni standard organizzativi relativi a vari contesti ambientali: autostrada, strada a più corsie di marcia, strada a senso unico, strada a senso alternato, strada chiusa alla circolazione, strada in galleria, strada su viadotti e ponti.

Riprendiamo ad esempio alcuni standard relativi alla strada a senso alternato:

- siamo in presenza di strada con transito alternato da movieri: i due movieri muniti di apposita paletta si posizionano alle estremità della strettoia e si coordinano per gestire il traffico; per cantieri con dimensioni longitudinali contenute, i movieri comunicano a vista, negli altri casi il coordinamento avverrà tramite apparecchi radio;
- in entrambi i sensi di marcia, in prossimità del cantiere, deve essere posizionata la segnaletica temporanea di informazione al conduttore di veicoli;
- in ordine dalla testata deve essere posizionata: la segnaletica di avvicinamento (cartello lavori con eventuale lampada rossa e segnali di prescrizione e di avvertimento); la segnaletica di posizionamento (barriere, coni, delineatori flessibili, segnaletica orizzontale di colore giallo, segnali di obbligo); la segnaletica di fine prescrizione deve sempre essere integrata da dispositivi luminosi a luce lampeggiante;
- se il cantiere risulta molto esteso occorre ripetere lungo il percorso la segnaletica di pericolo e prescrizione;
- l'area di lavoro deve essere ben delimitata; la recinzione è obbligatoria nei casi in cui esiste un concreto rischio di danno verso i non addetti ai lavori;
- l'accesso delle macchine operatrici deve avvenire sempre dalla parte finale dell'area di lavoro.

E in caso di strada chiusa alla circolazione:

- la segnaletica deve essere posizionata in modo tale da indirizzare il traffico nel percorso alternativo previsto;
- gli accessi al cantiere dei mezzi d'opera sono presidiati da movieri che rimuoveranno temporaneamente le barriere e supporteranno gli autisti nelle manovre;
- tutti i mezzi d'opera devono accedere al cantiere attivando i dispositivi acustici luminosi;
- la deviazione del traffico viene segnalata mediante segnaletica verticale e orizzontale (strisce gialle).

Anche per la strada in galleria vengono presentati gli idonei standard organizzativi:

- in galleria non possono essere previsti scambi di corsia (se necessario devono essere collocati all'esterno della galleria);
- gli addetti ai lavori devono indossare oltre ai DPI ad alta visibilità anche le mascherine di protezione delle vie respiratorie;
- il cantiere deve essere sempre ben segnalato e ben illuminato;
- la presenza di un cantiere in galleria deve sempre essere segnalata all'esterno della stessa galleria;
- è vietato l'utilizzo di attrezzature mobili con alimentazione superiore a 48 V.

E riguardo alla gestione delle emergenze:

- devono essere previsti corridoi laterali di fuga per le persone;
- oltre ai normali presidi antincendio (estintori, ecc.) già esistenti in galleria devono essere previsti ulteriori dispositivi antincendio commisurati alle dimensioni del cantiere;
- l'intervento delle squadre di soccorso avviene attraverso una delle corsie opposta al senso di marcia;
- gli addetti all'emergenza delle imprese esecutrici forniranno alle squadre di soccorso le coordinate per l'accesso e le modalità per il raggiungimento dell'area interessata.

Riguardo al contesto lavorativo, il documento ricorda inoltre le diverse destinazioni d'uso principali di una galleria e il fatto che le gallerie possono essere catalogate e distinte per la loro lunghezza e per il volume di traffico e conseguentemente i lavori da eseguirsi all'interno delle stesse possono variare in funzione di questi parametri e in funzione dei sistemi in dotazione della galleria stessa (attrezzature per la sicurezza in esercizio).

Ci soffermiamo poi sulla gestione delle emergenze per la strada su viadotti e ponti:

- devono essere previsti corridoi laterali di fuga per le persone. in particolare devono essere protette le aperture laterali verso il vuoto;
- l'intervento delle squadre di soccorso avviene attraverso una delle corsie opposta al senso di marcia;
- gli addetti all'emergenza delle imprese esecutrici forniranno alle squadre di soccorso le coordinate per l'accesso e le modalità per il raggiungimento dell'area interessata.

E per l'autostrada/strada a più corsie per senso di marcia:

- l'intervento delle squadre di soccorso avviene attraverso la corsia di emergenza che dovrà quindi essere sempre mantenuta sgombra da ostacoli fissi;
- anche in questo caso gli addetti all'emergenza delle imprese esecutrici forniranno alle squadre di soccorso le coordinate per l'accesso e le modalità per il raggiungimento dell'area interessata.

Concludiamo con alcune indicazioni relative ai lavori in aree aperte al pubblico che non sono carreggiate stradali:

- limitazione nel tempo e nello spazio dell'ingombro dell'area sulla quale devono essere effettuate le operazioni, al minimo indispensabile;
- posa di barriere per impedire che i pedoni possano inciampare o venire a contatto con macchine, attrezzature, materiali, scavi aperti, ecc.;
- raggruppamento delle attrezzature in modo ordinato e comunque in posizione da lasciare sufficiente spazio al transito (almeno 1 m) e tale da non produrre intralcio o pericolo per il passaggio di altre persone, con particolare riferimento al percorso dei cavi e condotte di collegamento tra la posizione delle attrezzature e il punto in cui si effettua l'operazione;
- accantonamento dei residui di lavorazione mano a mano prodotti;
- utilizzazione delle sole attrezzature necessarie, sgomberando l'area da quelle superflue o per le quali non sussiste ulteriore esigenza d'uso;
- sgombero con tempestività, al termine delle operazioni, dalle attrezzature utilizzate o dai residui di lavorazione, l'area utilizzata.

Segnaliamo infine che il documento è ricco di immagini e disegni esplicativi relativi alle indicazioni fornite per migliorare la prevenzione nei cantieri stradali.

Il documento della Scuola Edile Bresciana "La gestione della sicurezza degli addetti ai lavori nei

cantieri stradali”, materiali elaborati dall’ingegner Pierangelo Reguzzoni (Responsabile del Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni della provincia di Varese e Direttore della scuola professionale edile della provincia di Varese) e dal geometra Francesco Botte (Formatore nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro) in relazione all’omonimo seminario dell’11 gennaio 2014 è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131220_SEB_sicurezza_cantieri_stradali.PPTX

LE MACCHINE IN EDILIZIA: IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

23 giugno 2014
di Tiziano Menduto

Le norme vigenti individuano una serie di caratteristiche di sicurezza da osservare nella fabbricazione delle macchine e richiedono al fabbricante l'analisi e la valutazione dei rischi per l'individuazione dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute.

Nel comparto edile sono utilizzate molte macchine, macchine spesso complesse e sempre più evolute che devono essere conosciute dagli operatori nelle loro peculiarità operative per un uso corretto e la prevenzione dei rischi residui o correlati all'attività lavorativa. Macchine che devono essere tuttavia già progettate e costruite con l'obiettivo della sicurezza e attraverso un preciso procedimento di valutazione dei rischi.

Ad affrontare questo tema, con riferimento alla normativa vigente in materia, è la pubblicazione realizzata in collaborazione dall'INAIL Piemonte e dal Comitato Paritetico Territoriale Torino, dal titolo "Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza".

Il documento ricorda che le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto relative alle macchine (prima il D.P.R.459/96 e successivamente il D.Lgs.17/10) individuano una serie di caratteristiche di sicurezza di carattere generale da osservare nella fabbricazione delle macchine.

Queste norme modificano dunque in modo sostanziale il modo di costruire una macchina, ponendo in risalto il concetto di integrazione della sicurezza già in fase di progettazione e annullando il criterio di applicazione della sicurezza in subordine alle necessità funzionali e produttive della macchina.

E un'importante conseguenza delle norme consiste proprio nel far applicare il procedimento di "valutazione dei rischi" a monte della fabbricazione della macchina, rischi che devono essere eliminati o ridotti rispettando i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) riportati nell'allegato I di entrambi i decreti (i RES sono inderogabili anche se, viene precisato, gli obiettivi previsti possono non essere raggiunti ma a questi, tenuto conto dello stato dell'arte, deve tendere la progettazione).

I principi generali espressi negli allegati I delle due normative sono estremamente importanti per i fabbricanti e conseguentemente per gli utilizzatori delle macchine. Il primo obbligo del fabbricante riguarda l'analisi e la valutazione dei rischi finalizzata all'individuazione dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina e alla conseguente fabbricazione.

In particolare il processo di valutazione dei rischi seguito dal fabbricante o dal suo mandatario permette di:

- stabilire i limiti della macchina;
- individuare i pericoli originati dalla macchina;
- stimare i rischi;
- valutare i rischi per stabilire se gli obiettivi del D.Lgs.17/10 ne richiedono una riduzione;
- eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nel seguente ordine: eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati; informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

E se le misure di protezione sono una combinazione delle misure adottate dal progettista della macchina e di quelle dell'utilizzatore, il progettista deve privilegiare le prime rispetto alle se-

conde.

Il documento riporta le informazioni utili che deve possedere il progettista della macchina per la valutazione del rischio e indica una serie di parametri che influiscono sull'individuazione delle caratteristiche della macchina.

Questi i principali parametri:

- limiti d'uso: per la determinazione dei limiti d'uso della macchina si deve tenere conto di tutte le fasi del suo ciclo di vita; i limiti d'uso comprendono l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile e occorre considerare, ad esempio, i diversi modi di funzionamento, il tipo di utilizzatore (sesso, età, mano d'impiego dominante), i livelli prevedibili di formazione, esperienza e capacità degli utilizzatori;
- limiti di spazio: i limiti di spazio da considerare includono il raggio di movimento, i requisiti spaziali per le interazioni delle persone con la macchina, l'interazione umana come l'interfaccia operatore-macchina;
- limiti di tempo: i limiti di tempo da considerare sono quelli legati alla durata della macchina, o di alcuni dei suoi componenti, e gli intervalli di manutenzione raccomandati;
- pericoli: la fase successiva alla determinazione dei limiti è quella relativa all'identificazione dei pericoli ragionevolmente prevedibili relativi a tutte le fasi del ciclo di vita della macchina: trasporto, montaggio e installazione, messa in funzione, uso, messa fuori servizio, smantellamento e smaltimento: si sottolinea che l'identificazione dei pericoli deve avvenire non solo considerando l'interazione umana durante l'intero ciclo di vita della macchina o i possibili stati della macchina (funzionamento, non funzionamento, ecc.), ma anche il comportamento involontario dell'operatore o uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina;
- rischi: il passaggio successivo all'identificazione dei pericoli è la stima dei rischi; gli elementi che permettono di stimare il rischio associato a una situazione pericolosa sono: la gravità del danno; la probabilità che si verifichi tale danno che è in funzione della esposizione delle persone al pericolo, dell'accadimento di un evento pericoloso e dalle possibilità tecniche e umane per evitare o limitare il danno;
- ponderazione del rischio: è l'operazione che permette di stabilire se è necessaria la riduzione del rischio applicando adeguate misure di protezione; il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio e un risultato favorevole del confronto dei rischi, lasciano presumere che il rischio sia stato adeguatamente ridotto; il confronto dei rischi riguarda quelli della macchina in fase di progettazione e quelli di macchine simili purché, per queste ultime, siano rispettate alcune condizioni (ad esempio uso previsto, progettazione e costruzione confrontabili).

Se la riduzione del rischio può essere raggiunta rimuovendo i pericoli o riducendo la gravità del danno e la probabilità che si verifichi quel danno, le misure di protezione previste per il raggiungimento di questo risultato devono essere applicate secondo le tre fasi della seguente sequenza logica:

- misure di protezione integrate nella progettazione: tali misure eliminano i pericoli o riducono i rischi associati: le misure possibili riguardano una serie di considerazioni e principi; con riferimento a: fattori geometrici e fisici (ad esempio massimizzazione della visibilità dell'area di lavoro), conoscenza tecnica generale per la progettazione della macchina, uso di tecnologie appropriate (ad esempio sistemi di comando idraulici per l'utilizzo in atmosfere esplosive), disposizioni per la stabilità, rispetto dei principi ergonomici, protezioni integrate nella progettazione dei sistemi di comando, ecc.;
- protezione e/o misure di protezione complementari: quando in fase di progettazione non è possibile eliminare un pericolo o ridurre sufficientemente il rischio associato, si possono utilizzare protezioni adeguatamente selezionate e misure di protezione complementari; ad esempio tra le misure complementari si possono avere: componenti ed elementi per ottenere la funzione di arresto di emergenza, misure per la fuga e il salvataggio di persone intrappolate (ad esempio vie di fuga e rifugi, punti di ancoraggio per dispositivi di calata); misure per l'isolamento e la dissipazione di energia (ad esempio scollegamento/separazione da tutte le sorgenti di energia); disposizioni per la movimentazione facile e sicura delle macchine e dei loro componenti pesanti (ad esempio sistemi di sollevamento, sistemi per l'aggancio automatico); misure per l'accesso sicuro al macchinario (ad esempio piattaforme, scale);

- informazioni per l'uso: se nonostante i precedenti due passaggi permangono dei rischi residui, questi devono essere identificati nelle informazioni per l'uso che devono comprendere, tra l'altro, le procedure operative, la descrizione delle prassi di lavoro sicure, la descrizione dei dispositivi di protezione individuale raccomandati e le relative informazioni necessarie.

Concludiamo questa panoramica sulla valutazione dei rischi delle macchine ricordando che la documentazione relativa alla valutazione e riduzione dei rischi fa parte dei contenuti del Fascicolo tecnico prodotto ai sensi dell'allegato VII del D.Lgs.17/10 che, a dimostrazione della procedura seguita, richiede di accludere:-

- un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina;
- le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina.

Nel documento sono riportate anche le informazioni, secondo quanto indicato nella norma UNI EN ISO 12100, che la documentazione deve riportare per dimostrare la procedura di valutazione e di riduzione del rischio eseguita.

Il documento del Comitato Paritetico Territoriale Torino e dell'INAIL Piemonte "Le macchine in edilizia: caratteristiche e uso in sicurezza" edizione settembre 2013 è scaricabile all'indirizzo: http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131220_CPT_TO_macchine_in_edilizia.zip

IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO A INFORTUNARSI E' UNA LAVORATRICE

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

26 giugno 2014
di Tiziano Menduto

Riflessioni, dati e prevenzione in merito alla tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici donne. La questione di genere, le buone prassi per migliorare la prevenzione e l'integrazione di genere nei sistemi di gestione.

Il nostro giornale ha rilevato più volte che i miglioramenti di questi ultimi anni nella prevenzione di incidenti e malattie hanno riguardato in misura maggiore i lavoratori maschi e molti autori hanno segnalato che la formazione e informazione delle lavoratrici donne sia spesso carente. Se, come sottolineato dall'INAIL, in Italia esiste effettivamente un "problema di genere" è giusto evidenziare tuttavia un sensibile aumento dell'attenzione sul tema con la conseguente produzione di documenti, linee guide e ricerche sulle differenze tra lavoratrici e lavoratori che possono avere ripercussioni sulla tutela e gestione della salute e sicurezza in ogni azienda.

Per rafforzare la riflessione sulla "questione di genere" e motivare l'impegno delle aziende per una valutazione dei rischi che tenga conto delle differenze tra uomini e donne, pubblichiamo alcune puntate della nostra rubrica "Imparare dagli errori" con riferimento, in questo caso, non tanto a incidenti o eventi specifici, ma ai dati generali sugli infortuni negli ultimi anni in Italia e al materiale di prevenzione oggi disponibile.

Con riferimento al dossier dell'INAIL sulle differenze di genere nel mondo del lavoro ricordiamo che i dati degli infortuni sul lavoro negli ultimi cinque anni (2008-2012) sono diminuiti del 12,8% per le donne e complessivamente del 25,0%.

In particolare (continua il documento INAIL) nel 2012 rispetto al 2011 si registra una diminuzione del 5,7% con 218.701 casi che hanno colpito le lavoratrici (di cui 66 mortali) per le tre gestioni principali (Agricoltura, Industria e servizi, Dipendenti per conto dello Stato), pari esattamente a un terzo del totale (656.828, -9,5%).

Le denunce delle malattie professionali, invece, in crescita costante fino al 2011 (circa da 7.000 a 14.000 casi), registrano una battuta di arresto nel 2012 rispetto allo scorso anno, con un calo del 2,3% per quelle femminili e complessivo dell'1,5%.

E si rileva come siano frequenti tra le lavoratrici gli infortuni in itinere a causa della fatica di conciliare ogni giorno lavoro e famiglia.

Sempre con riferimento ai dati generali (nelle prossime puntate di "Imparare dagli errori" presenteremo dati più specifici in relazione a singoli comparti e attività) la scheda tecnica "Infortuni sul lavoro e malattie professionali, i dati al femminile" indica inoltre che in Italia le donne rappresentano il 51,9% della popolazione in età lavorativa (oltre i 15 anni) e il 41,3% del totale occupati, e sono concentrate prevalentemente nel Centro-Nord del Paese.

Nel 2012 le lavoratrici sono aumentate di 110.000 unità rispetto al 2011 (+1,2%), sfiorando i 9,5 milioni.

Oltre alle occupate, è aumentato il numero delle donne disposte a lavorare che cresce dal 16,5% a circa il 24%. Ciò è dovuto all'incremento delle lavoratrici straniere (+7,9%), alle ultracinquantenni trattenute al lavoro dalla riforma delle pensioni (+6,8%) e a tutte le donne che sono state spinte ad entrare nel mercato del lavoro dal sopravvenuto calo dei redditi maschili in questo periodo di crisi.

Ma non bisogna dimenticare che nonostante l'aumento dell'occupazione femminile dovuto all'insieme di questi fenomeni in Italia la quota di donne occupate sul totale della popolazione rimane di gran lunga inferiore alla media Ue (47,1% contro 58,6%).

Rimanendo sui dati generali con riferimento al calo degli infortuni femminili del 12,8% (dal 2008 al 2012) si rileva (sempre nel quinquennio 2008/2012) un incremento di quasi 5 punti percentuali dell'incidenza femminile sul totale degli infortuni (da 28,6% a 33,3%), a fronte di un aumento dell'occupazione femminile dell'1,3% nello stesso periodo. E i casi mortali tra le

donne (nello stesso quinquennio sono passati da 86 nel 2008 a 66 nel 2012, con un calo del 23,3%) hanno comunque avuto un calo di poco inferiore rispetto a quello complessivo (-24,6%).

In merito alla prevenzione ricordiamo brevemente alcuni documenti che riteniamo possano essere di utilità per le aziende in relazione alla "questione di genere".

Innanzitutto ricordiamo una buona prassi validata nella seduta del 29 maggio 2013 dalla Commissione Consultiva per favorire valutazione, misure preventive e interventi di formazione e informazione in ottica di genere.

La buona prassi dal titolo "Sicurezza nel prendersi cura...in ottica di genere", attuata dalla Unità Operativa Complessa Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma, ricorda che in luoghi di lavoro ad alta complessità come le strutture sanitarie, la certificazione ISO 9001 fornisce una griglia metodologica per sviluppare un'attenzione e un controllo sull'appropriatezza dei processi e dei servizi. Se nel disegnare e attuare i sistemi di gestione sulla sicurezza sul lavoro (ISO 9001 oppure più specificatamente UNI INAIL e OSHAS 18001) non si tiene da subito conto dell'ottica di genere come tematica "main streaming" e quindi trasversale ai processi, si corre il rischio di consolidare un tipo di organizzazione che non dà spazio a questa attenzione o comunque la ritiene accessoria.

La scheda contenuta nella buona prassi validata sottolinea inoltre come il tema della tutela della sicurezza in ottica di genere debba essere considerato come ambito istituzionale dei servizi dedicata alla sicurezza sul lavoro e non solo delle istituzioni volte a eliminare le discriminazioni di genere.

Segnaliamo anche la creazione di iniziative aziendali sul tema creando sinergie e aumentando la diffusione dell'attenzione su questi temi. In particolare:

- valutazione del rischio e definizione di misure preventive in ottica di genere;
- integrazione dell'ottica di genere nella formazione e informazione sui rischi specifici (ad esempio moduli dedicati al tema delle differenze di genere all'interno di corsi di formazione su: radiazioni ionizzanti; rischio biologico; stress lavoro correlato;
- interventi ed iniziative specifiche su tematiche inerenti alle differenze di genere quali la violenza contro le donne, la violenza nei luoghi di lavoro con approfondimenti sulla violenza di genere.

Per parlare invece di sistemi di gestione in ottica di genere è possibile consultare un volume dell'INAIL dal titolo "Integrazione di genere delle linee guida per un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro".

Nel volume vengono offerte ai datori di lavoro e a tutti i professionisti della sicurezza, indicazioni operative e strumenti utili ad affrontare in modo appropriato l'impostazione, l'implementazione e il miglioramento continuo del sistema di salute e sicurezza, a partire dal sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, integrando la prospettiva di genere nelle diverse fasi cicliche della prevenzione, valutazione e rimozione dei rischi. E il processo di valutazione dei rischi in ottica di genere viene riletto attraverso una proposta metodologica e operativa, rinviando, per le specifiche relative agli standard tecnico-scientifici, alle evidenze che di volta in volta verranno evidenziate da specifici gruppi di ricerca e validate nelle competenti sedi istituzionali.

Il documento contribuisce inoltre all'indagine sulla esistenza, o meno, di un reale e motivato collegamento tra il genere e gli infortuni in itinere. E per far questo può essere di indubbia utilità il questionario/intervista realizzato e presentato nel quaderno, uno strumento che può consentire ai datori di lavoro, attraverso l'analisi delle modalità dell'infortunio, ma anche del contesto sociale nel quale i lavoratori e lavoratrici si muovono, di apprestare misure di prevenzione non tradizionali, ma non per questo meno efficaci, quali la flessibilità oraria o altri strumenti di conciliazione vita familiare e lavorativa.

Inoltre si indica che l'integrazione dell'ottica di genere nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e il riconoscimento dell'eccellenza dell'azienda/organizzazione implica un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che evolve in termini di capacità di produrre salute e ridurre i rischi per donne e uomini, tenendo conto delle loro peculiarità. Tale sistema, deve

confrontarsi con parametri essenziali e significativi di eccellenza. E se i principi sono universali, le tre dimensioni individuate per declinare l'analisi della salute dal punto di vista organizzativo sono: efficacia, appropriatezza ed equità.

Con riferimento a quanto contenuto nei volumi pubblicati dall'INAIL sul tema si può infine affermare che:

- l'integrazione di genere, in tutte le fasi e le dimensioni di salute e sicurezza, produce benefici per l'azienda e per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori in condizione di maggior vulnerabilità;
- integrare una prospettiva di genere nella formulazione, analisi e monitoraggio delle politiche, dei programmi, regolamenti e accordi decentrati di applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nelle regole, politiche e misure concrete a livello di impresa, aiuta tutti coloro che hanno responsabilità per la salute e sicurezza sul lavoro a fare meglio il proprio lavoro;
- il prerequisito di un appropriato ed efficace processo di prevenzione, valutazione e rimozione dei rischi, è l'integrazione della prospettiva di genere nei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro;
- l'integrazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro non può che basarsi su conoscenze e competenze adeguate e sull'assenza di meccanismi che inducano, anche in modo indesiderato, esiti di salute diversi tra donne e uomini, o tra gruppi di lavoratori, in diverse condizioni di vulnerabilità o esposizione ai fattori di rischio;

Ciò introduce la necessità di garantire equità di genere in azienda, nel complesso, e tra i diversi gruppi di lavoratori, in particolare;

- l'equità è garantita, a partire da una specifica volontà di azione del datore di lavoro e del management, anche attraverso l'analisi puntuale degli impatti delle scelte organizzative sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
- l'analisi puntuale produce delle evidenze che vanno a corroborare le scelte aziendali e gli orientamenti strategici;
- è fondamentale che tali scelte ed orientamenti vengano adottati non solo sulla base di opinioni (o ancor meno di stereotipi), ma sulla base di evidenze che solo una corretta ed integrata analisi dei dati riguardanti il personale, entro ed oltre la valutazione dei rischi, può offrire.

Il documento della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approvato nella seduta del 29 maggio 2013 "Buone Prassi - Sicurezza nel prendersi cura...in ottica di genere" è scaricabile all'indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/images/stories/buone_prassi/2013uoc.torvergata.pdf

Il documento del INAIL "Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere" dell'agosto 2013 è scaricabile all'indirizzo:

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_107232.pdf

MOVIMENTAZIONE MANUALE: SOLUZIONI OPERATIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

27 giugno 2014
di Tiziano Menduto

Un intervento presenta le indicazioni operative per l'identificazione dei rischi Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) negli ambienti di lavoro della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Gli obiettivi della pubblicazione, i processi di lavoro e il contesto normativo.

Per i lavoratori della GDO un report europeo ("Working conditions in the retail Sector 2012"), ha individuato nei disturbi muscoloscheletrici, insieme ai fattori di rischio psicosociale, uno dei problemi di salute più rilevanti.

E se già nel 1996 una ricerca della CGIL della Regione Marche aveva evidenziato la rilevanza dei disturbi muscoloscheletrici nel comparto, la UILTUCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) in relazione anche alle recenti trasformazioni (ad esempio la liberalizzazione degli orari) ha promosso e finanziato una nuova ricerca e ha organizzato il 10 aprile 2014 a Milano il seminario "Disturbi muscoloscheletrici nella GDO: dalla ricerca alle soluzioni".

In relazione al convegno e alla ricerca di nuovi strumenti operativi per migliorare la prevenzione, ci soffermiamo sull'intervento "Indicazioni operative per l'identificazione dei rischi da MMC negli ambienti di lavoro della GDO - Il supporto di Federdistribuzione alle Aziende associate in tema di salute e sicurezza sul lavoro", a cura di Maria Stella Motta e Alessandro Sallì (FederDistribuzione).

L'intervento riporta innanzitutto un breve estratto del Rapporto 2013 di ANMIL Onlus, realizzato in collaborazione con la Clinica Ortopedica dell'Università degli Studi di Milano presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, rapporto dal titolo "I disturbi muscolo-scheletrici e da sovraccarico biomeccanico dei lavoratori nel settore del commercio: un quadro comparato".

Il rapporto segnala che i disturbi muscolo-scheletrici e le patologie da sovraccarico biomeccanico sono considerati ai primi posti nella lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro. Il problema è che tali patologie, a differenza delle malattie professionali per le quali è riscontrabile una causa-effetto diretta tra un agente nocivo collegato al lavoro e la malattia, sono definibili come malattie ad eziopatogenesi multifattoriale, in quanto riscontrabili anche nella popolazione non esposta ai rischi specifici, ma comunque soggetta a fattori extra-lavorativi.

Per questo motivo è particolarmente difficile il riconoscimento automatico di tali disturbi come malattie professionali (inserimento nelle tabelle INAIL nel 2008) o, meglio ancora, imputare normali e comuni sofferenze come lavoro-correlate.

L'intervento sottolinea la carenza di certezze: è difficile individuare e accertare il nesso causale lavoro-correlato (metodi di rilevazione; lunghi periodi di latenza delle patologie; interfaccia casa lavoro; esposizioni lavorative pregresse) ed è dunque necessario un clima di collaborazione e di fiducia reciproca tra tutti i soggetti coinvolti nell'analisi di questa materia (prevenzione/ispezione).

Tra l'altro il contesto normativo/istituzionale è caratterizzato da una molteplicità di centri di valutazione e decisione che produce frammentazione interpretativa e difformità di approccio su medesime norme in materia di salute e sicurezza. L'incertezza normativa, rendendo complicata l'individuazione della normativa applicabile al caso concreto, rischia di divenire un ostacolo ad una piena definizione del sistema di tutele.

A questo proposito FederDistribuzione ha elaborato delle specifiche indicazioni/istruzioni operative:

- per fornire uno strumento operativo unico e condiviso a livello nazionale, conforme alla vo-

- lontà del legislatore e alle norme di buona tecnica richiamate dal legislatore stesso;
- per far fronte ad una necessità di chiarezza rispetto ad alcuni nodi interpretativi, riepilogando e ricordando le fonti normative (vigenti e vincolanti) che disciplinano lo specifico argomento;
 - per orientare tra le molteplici prassi interpretative e approcci differenti o addirittura discordanti e spesso confliggenti, articolate a livello territoriale.

E' stata fatta in particolare una analisi di dettaglio della normativa applicabile, ad esempio con riferimento a:

- Legge 653/34 "Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli";
- Legge 977/67 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti";
- D.Lgs.151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità";
- D.Lgs.18/08 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 167, 168, 169 e Allegato XXXIII)".

Senza dimenticare la normativa tecnica:

- Norma UNI ISO 11228-1 per la valutazione del rischio da movimentazione con sollevamento e trasporto (metodo NIOSH);
- Norma UNI ISO 11228-2 per il rischio da movimentazione con spinta e traino (metodo Snook & Ciriello);
- Norma UNI ISO 11228-3 per il rischio da movimentazione ripetitiva di bassi carichi ad alta frequenza (metodo OCRA).

Si sottolinea inoltre che le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) "Movimentazione Manuale", in forza del rinvio effettuato dall'allegato XXXIII, richiamato a sua volta dall'articolo 168 del D.Lgs.81/08, acquisiscono forza di legge.

Riguardo alla normativa riportiamo alcune precisazioni relative ai criteri per la determinazione del peso minimo e dei pesi limite nella MMC, come riportate nelle Indicazioni operative:

- nell'articolo 11 della Legge 653/34, tuttora vigente, si determina in 20 Kg il peso massimo sollevabile dalle donne adulte;
- l'articolo 14 della Legge 977/67, definisce i pesi massimi sollevabili da fanciulli (minori di 15 anni) e adolescenti (minori di 18 anni) differenziati per sesso;
- l'Allegato XXXIII del D.Lgs.81/08 fa esplicito riferimento alle tre parti della norma UNI ISO 11228 e in particolare, nel caso della MMC, indica 3 gruppi di popolazione di riferimento; per ogni gruppo sono indicati i valori di "massa di riferimento" con le relative percentuali di popolazione utilizzatrice protetta: il valore di riferimento adottato per la popolazione lavorativa adulta è 25 kg, che protegge il 95% della popolazione adulta maschile;
- la medesima norma tecnica, per una protezione pari almeno al 90% della popolazione adulta femminile, indica come valori 15, 20, 23 kg; pertanto, in ottemperanza al disposto legislativo vigente (Legge 653/34) e in coerenza con le conclusioni di diversi autori, si ritiene congruo il riferimento ai 20 kg quale valore limite per la popolazione femminile adulta;
- relativamente alle differenze di età, in particolare rispetto alla popolazione "anziana", delle quali bisogna tenere conto nella valutazione del rischio secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs.81/08, sarà cura del medico competente valutarle nel momento di formulazione del singolo giudizio di idoneità.

L'elaborazione delle indicazioni/istruzioni ha necessitato poi di un'attenta rilevazione delle diverse realtà operative della GDO: ipermercati, supermercati, negozi di prossimità a libero servizio, discount, distribuzione ingrosso a self service (cash and carry), grandi magazzini.

Infine è servita una analisi dei processi di lavoro che comportano la MMC.

Sono state individuate 12 Aree di Lavoro normalmente presenti nelle organizzazioni della GDO (ricezione merci, orto frutta, panetteria, pasticceria, gastronomia, macelleria, pescheria, latticini, drogheria, scatolame, surgelati, acqua bevande, non food, casse).

Per ognuna di esse sono stati identificati attività e compiti che gli addetti, in funzione dell'organizzazione del lavoro, possono effettuare nell'arco di una giornata lavorativa. E per ogni area è stata definita una corrispondente tabella analitica con la scomposizione in compiti e sottocompiti e l'individuazione, per ognuno di essi, della tipologia di potenziale rischio, identificato se-

condo la tripartizione delle norme tecniche ISO 11228 (parti 1-2-3):

- movimentazione con sollevamento e trasporto (individuato con sigla "M");
- movimentazione con spinta e traino (individuato con sigla "T");
- movimentazione ripetitiva di bassi carichi ad alta frequenza (individuato con sigla "R").

In particolare:

- M "movimentazione con sollevamento e trasporto": si identifica la presenza di un rischio, e quindi si procede alla valutazione utilizzando gli strumenti indicati nella norma tecnica (NIOSH), quando i pesi superano i 3 kg;
- T "movimentazione con spinta e traino": si identifica la presenza di un rischio in presenza di operazioni di spinta o traino con trasportatori manuali;
- R "movimentazione ripetitiva di bassi carichi ad alta frequenza": si identifica la presenza di un rischio in presenza di lavori con compiti ciclici che comportino l'esecuzione dello stesso movimento degli arti superiori ogni pochi secondi, oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.

L'intervento si conclude ricordando che, riguardo alla pubblicazione elaborata, il rischio da potenziale diventa concreto e da valutare solo nel caso in cui l'effettiva modalità di svolgimento dei compiti e sottocompiti rientri nelle definizioni previste da letteratura scientifica e normativa vigente come riportate all'interno delle Indicazioni operative.

Il documento "Indicazioni operative per l'identificazione dei rischi da MMC negli ambienti di lavoro della Grande Distribuzione Organizzata - Il supporto di Federdistribuzione alle Aziende associate in tema di salute e sicurezza sul lavoro", a cura di Maria Stella Motta e Alessandro Sallì (FederDistribuzione) è scaricabile all'indirizzo:

http://www.uiltucs.it/pdf/seminario-10-aprile-2014-GDO/Maria-Stella-Motta_Federdistribuzione.pdf

Il documento "Indicazioni operative per l'identificazione dei rischi e degli strumenti da utilizzare per la loro valutazione nei processi di MMC negli ambienti di lavoro della Grande Distribuzione Organizzata" di FederDistribuzione è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140617_FederDistribuzione_MMC_DMO_identificazione_rischi.pdf

Il documento "Tabelle compiti e sottocompiti per le aree di lavoro", allegato delle Indicazioni operative di FederDistribuzione, è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140617_FederDistribuzione_MMC_DMO_identificazione_rischi_allegato.pdf

**CD COMPILATION "SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!"
LINEA – LUCE SUL CANTIERE**

Luce sul cantiere,
sulle fabbriche del nord.
Niente bossoli,
né lame da taglio.
Solo capannoni,
sangue dentro l' aria.

Lavoro . . .
morire . . .
da solo . . .
all' alba . . .
da solo ! ! !

Niente differenze,
solo pane a debito.
Peggio di una bomba,
ma non fa notizia.
Morte bianca ancora,
sangue dentro l' aria.

Lavoro . . .
morire . . .
da solo . . .
all' alba . . .
da solo ! ! !

La canzone dei Linea "Luce sul cantiere" è contenuta nel CD compilation "Sicurezza sul lavoro - Know Your Rights", prodotto dal sottoscritto.

Il progetto della compilation è del tutto autofinanziato e no profit: il ricavato delle vendite sarà devoluto all'Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro "Ruggero Toffolutti" di Piombino (LI).

Il costo della compilation è di 13 euro comprensivo di spese di spedizione.
Per l'acquisto del CD è sufficiente scrivere al sottoscritto, indicando l'indirizzo a cui spedirlo. Vi comunicherò come effettuare il pagamento.

Marco Spezia